

CONVENZIONE
TRA ARES 118 E L'ASL DI VITERBO PER L'ESECUZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN NEONATOLOGIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito ASL Viterbo), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e

l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (di seguito ARES 118), C.F./P. I.V.A. n. 08173691000, con sede legale in Roma, Via Portuense, 240 - 00149 Roma, nella persona di_ nella persona del Direttore Amministrativo, dott. Emidio Di Virgilio - su delega del 17.10.2023 del Direttore Generale pro tempore, Dott.ssa Maria Paola Corradi - domiciliato per la carica presso la stessa Azienda

Le parti come sopra rappresentate, concordano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

L'ASL Viterbo e ARES 118 concordano l'instaurazione di un rapporto di collaborazione per l'espletamento di prestazioni specialistiche da parte del/dei Dirigenti Medici Pediatri Neonatologi individuati, da effettuare presso la TIN del P.O. di Belcolle, attesa la grave carenza delle figure professionali predette.

Articolo 2 – Individuazione della figura medica, struttura ed organizzazione

L'ARES 118 si impegna a garantire alla ASL Viterbo le prestazioni professionali di cui all'art.1, da svolgere a cura di Dirigenti Medici Pediatri Neonatologi disponibili ad effettuare le prestazioni ed individuati dall'ARES 118.

Gli specialisti designati effettueranno l'attività al di fuori del proprio impegno istituzionale - art. 117 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità e al D.lgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, utilizzando gli spazi, le apparecchiature e il materiale di consumo messi a

disposizione dall'Azienda, con un impegno orario che non contrasti con l'attività istituzionale e compatibile con i limiti della vigente normativa.

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno mensilmente concordate fra il Referente dell'ARES 118 – Dott. Maurizio Gente, Direttore f.f. UOC STEN – e il Direttore della UOC Pediatria E TIN di Viterbo – Dott. Giorgio Bragaglia - precisando che i professionisti individuati dovranno prioritariamente soddisfare le esigenze istituzionali dell'ARES 118, che prevarranno anche in caso di turni già concordati/assegnati.

I professionisti individuati si impegnano a garantire la copertura al massimo di n. 3 (tre) turni mensili per Dirigente Medico, ciascuno da 12 ore ognuno, per le finalità di cui all'art.1, concordate, secondo le esigenze delle parti stesse, mediante la predisposizione di un calendario da parte del Direttore della UOC Pediatria di Viterbo.

Ciascuna delle parti indica un Referente per le attività cliniche dell'accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

Il Referente per le attività cliniche della ASL di Viterbo è il Dr. Giorgio Bracaglia EMAIL giorgio.bracaglia@asl.vt.it.

Il Referente per le attività cliniche di ARES 118 è il Dott. Maurizio Gente – Direttore f.f. UOC STEN – EMAIL mgente@ares118.it.

Articolo 3 – Aspetti economici dell'accordo

Ai fini della determinazione del corrispettivo economico sostenuto dall'ASL Viterbo per le prestazioni sanitarie erogate si stabilisce che il valore economico di riferimento è il seguente:

- € 80,00 oltre Irap di legge per ogni ora di presenza;
- rimborso spese di viaggio, pari a 1/5 del costo della benzina nel mese di riferimento e con rendicontazione dei giorni in cui avviene da parte dei professionisti

Articolo 4 – Procedure di addebito e controllo

I Dirigenti Medici che hanno espletato le attività di cui all'art.1 provvederanno a compilare il modulo allegato alla presente convenzione indicante i turni eseguiti e le ore di presenza, opportunamente firmato dagli stessi e controfirmato dal Direttore Responsabile della U.O. di Pediatria presso cui viene effettuata la prestazione e dalla Direzione Sanitaria del P.O. Belcolle.

La Direzione Sanitaria del P.O. Belcolle invierà mensilmente alla UOC Affari Generali della Asl di Viterbo i moduli certificati che saranno trasmessi all'ARES 118 per la rendicontazione e per la

successiva emissione della fattura elettronica, previa acquisizione dell'ordine elettronico emesso, ai sensi del DM del 07.12.2018, art. 3 comma 4, dall'ASL di Viterbo.

L'ASL di Viterbo provvederà a versare entro il trimestre successivo a quello di riferimento le somme spettanti ad ARES 118 risultanti dalla fattura elettronica tramite bonifico sul c/c bancario IBAN IT 17 L 01005 03219 000000218000. Il corrispettivo sarà riversato da ARES 118 al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota percentuale prevista nel Regolamento ALPI aziendale a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda

Articolo 5 – Durata

In considerazione della situazione di estrema urgenza, si dà atto che l'avvio delle attività è stato autorizzato nelle more della stipula a decorrere dal 05.01.2024. La presente Convenzione ha durata sino al 31/12/2024, con facoltà di recesso al venir meno delle condizioni che hanno determinato la necessità della stipula. Il recesso sarà esercitato informa scritta con preavviso di almeno 30 gg.

Articolo 6 – Aspetti Assicurativi

L'ASL Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, ai sensi della legge 24/2017.

ARES 118 provvede, inoltre, alla copertura assicurativa inerente all'utilizzo del mezzo di trasporto, se preventivamente autorizzato.

L'ASL di Viterbo garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) sollevando ARES 118 da qualsiasi onere relativo.

Articolo 7 – Codice di comportamento

I Dirigenti medici interessati, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

Articolo 8 – Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora

intervengano nuove disposizioni legislative e/o ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordato dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

Articolo 9 – Protezione dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. In relazione alle attività oggetto di convenzione, ARES 118 garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. ARES 118, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, alla data di presentazione della sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto di convenzione, la puntuale applicazione alla propria struttura — e a quella di eventuali terzi di cui si dovesse servire nell'esecuzione delle attività rispondendone direttamente — della citata normativa e, in particolare, dei principi di privacy by default e by design, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalle attività.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003, modificato dal D.lgs. 101 del 2018.

Art. 10 - Sottoscrizione della convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

Art. 11 - Registrazione e oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12 - Comunicazioni relative alla Convenzione

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo Pec.

Art. 13 – Controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

lì,

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

ARES 118

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Emidio Di Virgilio**

**Ares 118
 Ufficio ALPI**

Oggetto: Attività in convenzione.

Si comunica che nel mese di _____ il dott. _____ si è recato presso la **Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, al fine di erogare le attività previste in convenzione.

Le attività suddette sono state prestata con le seguenti modalità che rientrano nel disposto della convenzione che disciplina le attività stesse.

PRONTA DISPONIBILITA'

GIORNO	ORARIO
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____

PRESENZA ATTIVA

GIORNO	ORARIO
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____
_____	Dalle _____ alle _____

Il Dirigente medico (firma e timbro)

Il Direttore UOC Pediatria della ASL di Viterbo (firma e timbro)

La Direzione Sanitaria del Presidio Belcolle (firma e timbro)
